

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE
SETTORE STUDI DOCUMENTAZIONE E SUPPORTO GIURIDICO LEGALE
OSSERVATORIO ELETTORALE

ELEZIONI COMUNALI 25 MAGGIO 2014
SCADENZIARIO ELETTORALE

Lunedì 31 marzo 2014

(55° giorno antecedente quello della votazione)

Termine ultimo per la fissazione, da parte del Ministro dell'Interno, con proprio decreto, della data per lo svolgimento delle elezioni; comunicazione immediata ai Prefetti perché provvedano alla convocazione dei comizi ed agli altri adempimenti di competenza previsti dalla legge.

(Legge 7 giugno 1991, n. 182, art. 3, così come modificato dalla L. 25 marzo 1993, n. 81, art. 4, comma 1).

Giovedì 10 aprile 2014

(45° giorno antecedente quello della votazione)

Pubblicazione, a cura del sindaco, del manifesto di convocazione dei comizi elettorali.

Scadenza del termine per le cancellazioni da apportare alle liste elettorali per gli elettori che abbiano perduto la cittadinanza italiana o che siano incorsi nella perdita del diritto elettorale.

Scadenza del termine per l'iscrizione degli elettori che abbiano trasferito la residenza nel comune.

Scadenza del termine per le variazioni da apportare alle liste in seguito a trasferimento di abitazione nella circoscrizione di altra sezione del comune.

(D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 18 e D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, art. 32).

Da giovedì 10 aprile a domenica 25 maggio 2014

(dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto)

Divieto per tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

(L. 22 febbraio 2000, n. 28, art. 9).

Entro martedì 15 aprile 2014

(entro il 5° giorno dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali da parte del sindaco)

Costituzione, da parte del presidente del tribunale, dell'ufficio elettorale centrale e nomina dei suoi componenti (sei elettori idonei all'ufficio di presidente di sezione elettorale, tra quelli iscritti all'albo).

(D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 71, comma 1).

Presentazione al sindaco, da parte dei cittadini dell'Unione Europea che intendano partecipare alle elezioni per il rinnovo degli organi del comune e della circoscrizione in cui sono residenti, della domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta istituita presso il comune.

(D.Lgs. 12 aprile 1996, n. 197, art. 1 e 3).

Entro domenica 20 aprile 2014

(entro il 10° giorno dall'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali da parte del sindaco)

Compilazione, da parte del Responsabile dell'Ufficio Elettorale comunale, di un elenco in triplice copia dei cittadini che, pur essendo compresi nelle liste elettorali, non avranno compiuto, nel primo giorno fissato per le elezioni, il 18° anno.

Una copia di tale elenco è immediatamente trasmessa dal sindaco alla commissione elettorale mandamentale che depenna dalle liste sezionali destinate alla votazione i nominativi dei cittadini compresi nell'elenco stesso.

La seconda copia dell'elenco è pubblicata nell'albo pretorio del comune. La terza copia è depositata presso la segreteria comunale.

(D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, art. 33, così come modificato dall'art. 2, comma 30, della l. 24.12.2007, n. 244).

Da martedì 22 a venerdì 25 aprile 2014

(dal 33° al 30° giorno antecedente quello della votazione)

La giunta comunale provvede a stabilire e delimitare gli spazi destinati alle affissioni di propaganda elettorale e a ripartirli in tante sezioni quante sono le liste ammesse.

Ripartisce gli spazi fra tutti coloro che, pur non partecipando alla competizione elettorale con liste o candidature, abbiano fatto pervenire apposita domanda al sindaco entro il 34° giorno antecedente la data fissata per le elezioni.

(Legge 4 aprile 1956, n. 212, art., 2, comma1).

Venerdì 25 e sabato 26 aprile 2014

(dalle ore 8 del 30° giorno alle ore 12 del 29° giorno antecedente la data della votazione).

Presentazione delle candidature alla carica di sindaco e delle liste di candidati alla carica di consigliere comunale con tutta la documentazione, alla segreteria del comune.

(D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 28, comma 10 - art. 32, comma .10).

Venerdì 25 aprile 2014

(30° giorno antecedente quello della votazione)

Scadenza del termine per l'iscrizione nelle liste elettorali degli elettori per motivi diversi dal compimento del 18° anno di età o per riacquisto del diritto elettorale per cessazione delle cause ostative.

Affissione da parte di singoli candidati o di partiti o gruppi politici di manifesti di propaganda, stampati, giornali murali o altri, negli appositi spazi.

Da venerdì 25 aprile 2014 a domenica 25 maggio 2014

(dal 30° giorno precedente la data fissata per le elezioni fino alla chiusura delle operazioni di voto)

Inizio del divieto di determinate forme di propaganda:

- propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico (escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti);
- lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- propaganda luminosa mobile;
- propaganda mobile fonica, salvo l'annuncio dei comizi e riunioni di propaganda elettorale, ma solamente dalle ore 9 alle ore 21.30 del giorno della manifestazione e di quello precedente; salvo diverse e più restrittive determinazioni degli enti locali interessati.

Sono consentite le riunioni in luogo pubblico o aperto al pubblico che non sono assoggettate all'obbligo di comunicazione da parte dei promotori agli organi di polizia.

Relativamente ai messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici sono consentiti:

- annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi;
- pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati;
- pubblicazioni di confronto tra più candidati.

(D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, art. 32; legge 4 aprile 1956, n. 212, art. 6, comma 1; legge 24 aprile 1975, n. 130, art. 7, comma 2; legge 22 febbraio 2000, n. 28, art. 7, comma2).

Entro domenica 27 aprile 2014

(entro il giorno successivo a quello della presentazione delle candidature)

La commissione elettorale circondariale¹:

- verifica che le candidature siano sottoscritte dal numero prescritto di elettori, eliminando quelle che non lo sono;
- ricusa i contrassegni di lista identici o confondibili con quelli presentati in precedenza o con quelli usati notoriamente da altri partiti o riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, essendo usati da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l'elettore, assegnano un termine di non oltre 48 ore per la presentazione di un nuovo contrassegno;
- elimina i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 15 della L. 19 marzo 1990, n. 55, o per i quali manca ovvero è incompleta la dichiarazione di accettazione di cui al comma 6 dell'art. 28, o manca il certificato di iscrizione nelle liste elettorali;
- cancella i nomi dei candidati già compresi in altre liste presentate in precedenza;
- verifica che nelle liste dei candidati, per le elezioni nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, sia rispettata la previsione contenuta nel comma 3-bis dell'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In caso contrario, riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere rappresentato in misura eccedente i due terzi dei candidati, procedendo in tal caso dall'ultimo della lista. La riduzione della lista non può, in ogni caso, determinare un numero di candidati inferiore al minimo prescritto per l'ammissione della lista medesima
- ricusa le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi in modo da assicurare il rispetto della previsione contenuta nel comma 3-bis dell'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
- assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati;
- comunica ai delegati di lista le decisioni di ricasazione di lista o di esclusione di candidato.

Ai fini di cui al primo comma la dichiarazione di presentazione della lista effettuata a norma dell'art. 28 deve contenere l'indicazione di due delegati, uno effettivo ed uno supplente, autorizzati ad assistere alle operazioni previste dal presente articolo

(D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art.30).

Comunicazione immediata delle decisioni adottate dalla commissione elettorale circondariale al sindaco per la preparazione del manifesto con le liste dei candidati e al prefetto per la stampa delle schede della votazione.

Il delegato di ciascuna lista può prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dalla Commissione e delle modificazioni da questa apportate alla lista.

¹ Costituita con decreto del Presidente della Corte d'Appello in ogni comune capoluogo di circondario giudiziario, è composta da 4 componenti effettivi e da 4 supplenti; esamina le operazioni di tenuta e revisione delle liste elettorali compiute dal responsabile dell'Ufficio Elettorale comunale; decide sui ricorsi avverso tali operazioni, approva ogni sei mesi tali elenchi (articoli 29 e seguenti del D.P.R. 223/1967) e, una volta convocati i comizi elettorali, predispone l'elenco definitivo degli aventi diritto al voto. E' altresì compito della Commissione procedere all'ammissione o alla ricasazione delle candidature e delle liste presentate per il rinnovo degli organi del comune (articoli 30, 31, 33, 34 e 35 del D.P.R. 570/1960). Nei circondari che abbiano una popolazione superiore ai 50.000 abitanti possono essere costituite, su proposta del presidente della commissione circondariale, sottocommissioni elettorali in proporzione di una per ogni 50.000 abitanti o frazione di 50.000; le sottocommissioni sono presiedute dai dipendenti del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a consigliere di prefettura, ed hanno la stessa composizione prevista per la commissione elettorale circondariale.

La commissione, entro il giorno successivo, si riunisce per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate, ammettere nuovi documenti e deliberare sulle modificazioni eseguite; nella stessa seduta ricusa altresì le liste per le quali non si sia provveduto a ripristinare il rapporto percentuale
(D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 31 e art. 33 u.c.).

Entro mercoledì 30 aprile 2014

(entro il 20° giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi)

Spedizione agli elettori residenti all'estero, a cura dei Comuni di iscrizione elettorale e con il mezzo postale più rapido, di una cartolina-avviso recante l'indicazione della data di votazione del primo turno e dell'eventuale ballottaggio.

(Legge 7 febbraio 1979, n. 40, art. 6).

Entro sabato 10 maggio 2014

(entro il 15° giorno antecedente quello della votazione)

Il sindaco o il commissario, nel più breve tempo, e comunque non oltre il quindicesimo giorno precedente le elezioni, notifica agli scrutatori l'avvenuta nomina. L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al sindaco o al commissario che provvede a sostituire i soggetti impediti con gli elettori compresi nella graduatoria di cui alla lettera b) del comma 1.

(Legge 8 marzo 1989, n. 95, art. 6, comma3)

Termine entro il quale deve essere affisso, a cura del Sindaco, nell'albo pretorio del comune ed in altri luoghi pubblici, il manifesto recate i nomi dei candidati alla carica di sindaco e le collegate liste dei candidati alla carica di consigliere comunale, con i relativi contrassegni e numeri d'ordine, secondo l'ordine del sorteggio compiuto dalla Commissione elettorale circondariale.

(D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, art. 31 comma 1 e art. 34 comma 1; D.P.R. 28 aprile 1993 n. 132, art. 4 comma2)

Termine entro il quale apportare le variazioni alle liste elettorali per morte degli elettori.

(D.P.R. 20 marzo 1967 n. 223 art. 32, comma 4)

Termine per far pervenire la richiesta di esercizio del voto presso l'abitazione in cui dimorano da parte delle persone affette da gravi infermità tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione e che le rendano dipendenti, in via continuativa e vitale, da apparecchiature elettromedicali.

(D.L. 3 gennaio 2006 n. 1, art. 1, come convertito dall'art. 1 della L. 27 gennaio 2006, n. 22)

Da sabato 10 maggio 2014

(dal 15° giorno antecedente quello della votazione)

Divieto di rendere pubblici o diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

(Legge 22 febbraio 2000, n. 28, art. 8, comma1).

Sabato 17 maggio 2014

(8° giorno antecedente quello della votazione)

Il presidente della commissione elettorale circondariale invia al sindaco di ciascun comune del circondario, un esemplare delle liste degli elettori di ciascuna sezione.

(D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 18, comma2).

Termine ultimo per l'affissione, all'albo pretorio dei comuni interessati ed in altri luoghi pubblici dei medesimi, dei manifesti recanti i nomi dei candidati alla carica di sindaco e le liste dei candidati alla carica di consigliere, secondo l'ordine risultato dal sorteggio, nonché dei manifesti recanti i nomi dei candidati alla

carica di presidente della provincia e i nomi dei candidati del collegio alla carica di consigliere per le elezioni provinciali, con i relativi contrassegni e numeri d'ordine secondo l'ordine risultato dal sorteggio.
(Legge 8 marzo 1951, n. 122, art. 17, comma 1; D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 31, comma 1, art. 34, comma 1)

Entro giovedì 22 maggio 2014

Notifica agli interessati, da parte del sindaco o del commissario incaricato, della nomina a scrutatore di seggio elettorale in sostituzione di eventuali rinunciatari per grave impedimento.

Scadenza del termine, entro il quale gli elettori ricoverati in ospedali e luoghi di cura aventi diritto al voto, devono far pervenire al sindaco del comune, nelle cui liste elettorali sono iscritti, la richiesta di esercitare il diritto di voto nel luogo di dimora o nel luogo di cura.

Trasmissione al sindaco, a cura della commissione elettorale circondariale e dell'ufficio centrale elettorale per le elezioni provinciali, ai fini della consegna al presidente di ogni sezione elettorale dell'elenco dei delegati di ciascuna lista (o gruppo di candidati) autorizzati a designare i due rappresentanti di lista (e di gruppo) presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale.

(Legge 8 marzo 1989, n. 95, art. 6, u.c. e D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 42, comma 2 e art. 35, comma 1).

Entro venerdì 23 maggio 2014

Comunicazione al segretario del comune della designazione dei due rappresentanti di lista (e di gruppo) presso gli uffici elettorali di sezione.

Trasmissione di essa, a cura del segretario, ai presidenti delle sezioni elettorali.

(D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 35, comma 2).

Da venerdì 23 a domenica 25 maggio 2014

(due giorni antecedenti a quello della votazione e il giorno della votazione compreso)

Periodo durante il quale gli uffici comunali restano aperti quotidianamente, anche nei giorni festivi, dalle ore 9 alle ore 18, e il giorno della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto, per il compimento delle operazioni relative al rilascio delle tessere elettorali non consegnate a domicilio o dei duplicati.

(Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 400, lettera g).

Sabato 24 maggio 2014

Ore 00.00: scatta il silenzio elettorale

Inizio del divieto di effettuare:

- i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri manifesti di propaganda.

(Legge 4 aprile 1956, n. 212, art. 9, comma 1).

Sabato 24 maggio 2014

(Pomeriggio del giorno precedente alle elezioni o prima dell'inizio delle votazioni)

Ore 16: Costituzione dell'ufficio elettorale ad opera del presidente di seggio.

Trasmissione delle designazioni dei due rappresentanti di lista (e di gruppo) direttamente ai singoli presidenti di seggio in caso di mancata trasmissione al segretario comunale.

Consegna ai presidenti di ogni sezione del materiale occorrente per le operazioni di votazione e scrutinio, nonché degli elenchi di coloro che hanno ottenuto l'autorizzazione a votare nei luoghi di cura.

(D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 35, comma 2, art. 27, comma 1 e art. 42, comma 3).

Autenticazione delle schede mediante firma apposta dagli scrutatori e apposizione del bollo della sezione ad opera del presidente a tergo di ciascuna scheda.

Sigillo ad opera del presidente delle urne, delle cassette o delle scatole contenenti le schede, e a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali e il timbro della sezione.

(D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 47, comma1, comma5, comma7, comma11).

Domenica 25 maggio 2014

(primo giorno di votazione)

ore 07.00: inizio operazioni di voto.

ore 23.00: chiusura dei seggi.

Divieto di:

- diffusione di trasmissioni radio televisive di propaganda elettorale;
- di ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

E' consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche appositamente riservate.

(Legge 4 aprile 1956, n. 212, art. 9).

Trasmissione delle designazioni dei due rappresentanti di lista (e di gruppo) ai singoli presidenti di seggio in caso di mancata trasmissione entro il sabato.

(D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 35, comma2).

Alla chiusura dei seggi hanno inizio immediatamente le operazioni di riscontro e scrutinio.

Turno di ballottaggio - Domenica 8 giugno 2014

(entro 14 giorni dalla votazione del primo turno)

ore 07.00: inizio operazioni di voto.

ore 23.00: chiusura dei seggi.